

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.32

DECRETO SOSTEGNI BIS

Il 20 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Sostegni Bis”- DL n. 73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021 e in vigore dal 26 maggio 2021. Di seguito, si descrivono in sintesi le misure più rilevanti.

ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ FISCALI

ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19” è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto e inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni 1).

Il nuovo contributo a fondo perduto richiamato dal presente “Decreto Bis” è a modulazione variabile per il quale i titolari di partita iva sono chiamati a valutare diverse opzioni disponibili; in base alle prime analisi delle regole contenute nel Decreto queste potrebbero essere le opzioni:

1. **Prima via:** riguarda coloro che hanno presentato l'istanza e ottenuto il contributo disciplinato dal Decreto Sostegni 1 (DL 41/2021). Costoro devono solo attendere il riconoscimento del bonus che avverrà in automatico senza la necessità di presentare ulteriori domande nella stessa misura (100%) e con le stesse modalità scelte con la prima istanza (quindi accreditato sul c/c);
2. **Seconda via:** è riservata a coloro che hanno già fruito del fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni 1 (DL 41/2021). Quello che differenzia questo bonus è la modalità con cui è determinato. Se nel computo del contributo Sostegni 1, il calo medio di fatturato è stato determinato assumendo il dato sull'anno solare 2020 da contrapporre al 2019, in questo sistema alternativo il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo speculare ammontare calcolato sul periodo primo aprile 2019 - 31 marzo 2020. In pratica con questo metodo si mettono a confronto valori di andamento economici maggiormente riferibili da un lato a quello che era il trend ordinario dell'attività (dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020) e dall'altro i risultati più specificatamente riferibili al periodo pandemico (dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021). E' probabile che assumendo come riferimento questi parametri temporali, il risultato del calo possa aumentare e con esso quindi anche la misura del bonus. E' chiaro che il riconoscimento della misura in questione non potrà essere automatico e quindi bisognerà presentare una specifica istanza;
3. **Terza via:** riguarda coloro che non hanno beneficiato del bonus Sostegni 1 per la mancanza del requisito di accesso inerente al calo minimo mensile di fatturato su base anno solare (2019-2020) e ora assumendo i parametri per la verifica del calo minimo mensile sul nuovo periodo (primo aprile 2019-31 marzo 2020 contro primo aprile 2020 - 31 marzo 2021) riscontrano invece la possibilità di accedere alla agevolazione. Per costoro si apre una nuova possibilità che gli consente di fruire di un bonus maggiorato. Il contributo è infatti determinato nelle seguenti misure (sempre applicate sul calo): 90% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro; 70% con ricavi o compensi da 100 a 400mila euro; 50% se i ricavi sono da 400mila ad un milione; 40% con ricavi da uno a 5 milioni; 30% se i ricavi 2019 si collocano tra i 5 e 10 milioni di euro;

4. **Quarta via:** riguarda per dimensioni gli stessi soggetti che hanno diritto al bonus Sostegni 1 e Bis. Per questo bonus, che stando alla norma non è alternativo agli altri, si abbandona il riferimento alle operazioni attive Iva e si assumono invece i parametri relativi all'andamento del risultato economico dell'attività. L'agevolazione spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 rispetto a quello del 2019. Il contributo in esame è soggetto all'autorizzazione dell'UE.

ART. 4 - CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro (nel 2019) , nonché agli Enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo Settore, spetta in relazione ai canoni versati per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, un credito d'imposta per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal primo gennaio 2019.

ART. 6 – AGEVOLAZIONI TARI

In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

ART. 9 – COMMA 1-2 - CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROROGA

Il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione viene portato fino al 30 giugno 2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della Riscossione nel periodo dal primo maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

ART. 9 – COMMA 3 – PLASTIC TAX – PROROGA

L'introduzione della nuova tassa denominata "Plastic tax" prevista dal primo luglio 2021 viene prorogata al primo gennaio 2022.

ART. 18 - PROCEDURE CONCURSUALI – ANTICIPATI I TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO IVA

Viene prevista la modifica dell'art. 26 del DPR 633/1972 (Iva) anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali – la Nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale. In pratica si tratta di anticipare al momento di apertura delle procedure concorsuali, la facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente a quest'ultimo di recuperare l'imposta originariamente versata allo Stato.

ART. 20 – MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Anche per i soggetti di maggiori dimensioni, nell'utilizzo del credito d'imposta derivante dagli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 in beni strumentali materiali (ex

super ammortamento) viene previsto l'utilizzo in compensazione del credito in un'unica quota annuale. Nella pratica, la norma precedente (prima dell'attuale modifica) stabiliva che per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore ai 5 milioni di euro era utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale; mentre per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni il credito d'imposta maturato era invece utilizzabile in tre quote annuali. Ora, con il Decreto Sostegni Bis, il credito d'imposta di cui sopra è utilizzabile in un'unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.

ART. 32 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli Enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo settore, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario. Il credito in questione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

ART. 63 – MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

Con detta misura si intende aiutare i giovani nell'acquisto della casa di abitazione. I giovani che non abbiano compiuto 36 anni possono accedere al fondo di garanzia dello Stato per l'acquisto della prima casa che coprirà fino all'80% dei finanziamenti richiesti per l'accensione di un mutuo se in possesso di un ISEE non superiore a 30mila euro, con scadenza fissata a giugno 2022 per presentare la domanda. Inoltre gli atti di acquisto di prime case di abitazione, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali se stipulati da under 36 con un Isee non superiore a 30mila euro. E' riconosciuto anche un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta per l'acquisto della casa.

ART. 67 – MISURE PER L'AGRICOLTURA – MAGGIORATA LA PERCENTUALE IVA DI COMPENSAZIONE PER BOVINI E SUINI

Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5% (la misura precedente era rispettivamente del 7,65% e del 7,95%). Questo provvedimento consentirà alle aziende agricole in regime speciale Iva di beneficiare di un maggior beneficio d'imposta, trattenendosi una maggiore percentuale di Iva nelle vendite di detti animali.

ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

BONUS LAVORATORI AGRICOLI: 800 EURO

Il bonus agricoli, un'indennità per gli operai, arriva con il Decreto Sostegni bis. Tale bonus spetta agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno **50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo** il riconoscimento di un'indennità una tantum pari a **800 euro**. Per ottenere il bonus agricoli gli operai alla data di presentazione della domanda non devono:

- essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- essere titolari di pensione.

Il bonus agricoli da 800 euro del Decreto Sostegni bis:

- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- è **incompatibile** con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza del 2020 e del dl Sostegni di marzo.

Il bonus di 800 euro è erogato dall'Inps a domanda da presentare all'Istituto **entro il 30 giugno 2021** secondo le modalità stabilite dallo stesso. Si rimane in attesa della circolare Inps e della procedura per inviare le domande.

BONUS LAVORATORI DELLA PESCA

Il decreto Sostegni bis prevede **un bonus per i lavoratori della pesca**, vale a dire pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, **pari a 950 euro per il mese di maggio 2021**. Si legge nel testo del decreto atteso tuttavia in Gazzetta Ufficiale: *“L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021”*. Si rimane in attesa della circolare Inps e della procedura per inviare le domande.

POSSIBILITÀ PRESTAZIONE LAVORO IN MODALITÀ AGILE

Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di questi tre possibili eventi:

1. sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
2. infezione da Covid-19 del figlio;
3. quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Con la modifica apportata in conversione non è più necessario il requisito della convivenza con il figlio interessato, da parte del genitore lavoratore per usufruire del lavoro agile.

LAVORO AGILE CON FIGLI DISABILI

Il lavoro agile può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori se il figlio, indipendentemente dall'età, ha una disabilità grave o disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali, per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o al periodo di contagio da Covid del figlio stesso o se viene posto in quarantena per contatto diretto con un positivo, o anche per il tempo di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio.

CONGEDO PARENTALE COVID A GIORNI O A ORE (con figli minori di 14 anni)

Nei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. **Con la modifica apportata in conversione viene precisato che il congedo può essere fruito in forma giornaliera o in forma oraria.** Viene

infine precisato che il congedo si può richiedere nei casi di sospensione dell'attività didattica o anche educativa. Si ricorda che la durata del congedo non può comunque eccedere il 30 giugno 2021.

BONUS BABY-SITTING

Nell'ambito delle categorie di lavoratori che possono richiedere tale misura sono state apportate due modifiche. La prima concerne che accanto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico **viene aggiunto quello della polizia locale**. La seconda è che **si sostituisce** la dizione "lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari", **con una più ampia definizione: "i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari"**, **aggiungendo ex novo la professione di assistente sociale** a quella degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari".

Anche in questo caso il periodo temporale in cui è utilizzabile il bonus va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

INDENNITÀ COVID-19 PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO SANITÀ

Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 verrà definito con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto stabilirà anche le modalità di erogazione dell'indennità. Per informazioni e assistenza contatta il tuo ufficio Epaca/Coldiretti (trovi tutti i riferimenti nel nostro sito, nella Sezione "Epaca" dedicata).

ULTERIORE MISURE PER LE AZIENDE

INCENTIVAZIONI DEL WELFARE AZIENDALE

Per i datori di lavoro che intendono erogare nell'anno 2021 dei *fringe benefit*, il limite di esenzione dall'imposizione contributiva e fiscale, viene confermato per l'anno 2021 ed è di 516,46 euro. Pertanto entro il suddetto limite di 516,46 euro, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti, nell'anno 2021, non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi. Tale valore può essere erogato, a mero titolo esemplificativo, sotto forma di buoni spesa, buoni benzina, concessione di auto ad uso promiscuo oppure di telefoni, pc, tablet e alloggi o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti. Se il predetto valore è superiore al limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Gli uffici di Impresa Verde Rovigo e Epaca Rovigo rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Per quanto concerne le misure per cui si attendono le procedure per l'invio delle domande, si daranno ulteriori informazioni in merito appena possibile.